

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
147/2017/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA SNAM RETE GAS E GESTORE
DEI MERCATI ENERGETICI, FUNZIONALE ALLA GESTIONE DEI MERCATI DEL GAS E DI
UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CESSIONE E LO
SCAMBIO DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità deliberazione 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2016, 502/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 539/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 359/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 66/2017/R/gas);

- la convenzione tra la società Snam Rete Gas ed il GME, approvata con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: convenzione);
- la lettera del 10 marzo 2017 del GME, prot. Autorità 9613 del 13 marzo 2017 (di seguito: lettera prot. 9613);
- la lettera del 10 marzo 2017 di Snam Rete Gas, prot. Autorità 9616 del 13 marzo 2017 (di seguito: lettera prot. 9616).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- il punto 2, della deliberazione 525/2012/R/gas prevede che il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano una apposita convenzione nella quale siano disciplinate le modalità applicative delle previsioni per la gestione dei mercati del gas (MGAS) e dei flussi informativi a questi connessi;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) e dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014; e che il TIB prevede che il responsabile del bilanciamento intervenga nell'ambito dell'MGAS, integrato con un mercato dei prodotti *locational* (MPL) ed un mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS);
- il comma 2.1, della deliberazione 312/2016/R/gas, ha previsto che, nelle more delle modifiche alla disciplina del mercato del gas per la gestione dei predetti mercati, i medesimi sono organizzati nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
- con la deliberazione 66/2017/R/gas l'Autorità ha fissato al 31 marzo 2017 il termine dell'assetto transitorio di cui al precedente alinea;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha approvato il testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (TICORG) che raccoglie, tra l'altro, le disposizioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/gas;
- l'articolo 6, del TICORG, prevede che:
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un'apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative con le quali il GME

- accede e registra le transazioni con consegna al PSV concluse presso i mercati da esso gestiti e presso le borse terze, nonché le modalità di gestione dei connessi flussi informativi;
- la predetta convenzione una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa per l'approvazione all'Autorità che ne verifica anche la coerenza con l'esigenza di favorire la liquidità nei mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB;
 - l'articolo 7, del TICORG, prevede che il GME sottoscriva con ciascuna impresa di stoccaggio una convenzione funzionale alla gestione dell'MGS, che regoli in particolare gli scambi informativi e le verifiche di coerenza delle transazioni concluse presso questo mercato;
 - il punto 6, della deliberazione 66/2017/R/gas, prevede, inoltre, che nelle more della stipula delle convenzioni tra il GME e le imprese di stoccaggio di cui al precedente punto, lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit, funzionali alla gestione del MGS, continui ad essere effettuato per il tramite di Snam Rete Gas secondo modalità disciplinate nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG;
 - con il decreto 13 marzo 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, previo parere positivo espresso dall'Autorità con il parere 98/2017/I/gas, la proposta di modifica della Disciplina M-GAS riguardante l'attuazione, con decorrenza dall'1 aprile 2017, della fase di regime del bilanciamento del gas naturale ai sensi della deliberazione 312/2016/R/gas;
 - con lettera prot. 9613 e lettera prot. 9616, il GME e Snam Rete Gas hanno trasmesso, all'Autorità, la convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, integrata secondo quanto previsto al richiamato punto 6 della deliberazione 66/2017/R/gas funzionali alla gestione dei mercati secondo l'assetto da ultimo definito dalla disciplina approvata con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017;
 - con la medesima lettera prot. 9616 Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento delle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale che prevede che in caso di attivazione di una sessione di mercato *locational* da parte di Snam Rete Gas sia sospesa, al fine di garantire il buon esito delle transazioni, l'operatività del PSV per il periodo necessario allo svolgimento della medesima sessione e alla registrazione dei relativi esiti coerentemente con le previsioni del comma 4.4 del TICORG.

RITENUTO CHE:

- non sia necessario sottoporre a consultazione l'aggiornamento Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale trasmesso da Snam Rete Gas con lettera prot. 9616, in quanto le modifiche riguardano aspetti tecnici strettamente funzionali a rendere possibile l'attivazione della sessione di

mercato *locational* nella fase a regime del nuovo sistema di bilanciamento come previsto dalla deliberazione 66/2017/R/gas;

- sia opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la proposta di aggiornamento delle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale e la convenzione tra il GME e Snam Rete Gas come trasmesse con lettera prot. 9613 e lettera prot. 9616, in quanto coerenti con le previsioni delle deliberazioni 312/2016/R/gas e del TICORG

DELIBERA

1. di approvare:
 - a) per quanto di competenza, la convenzione tra GME e Snam Rete Gas come trasmessa rispettivamente con lettera prot. 9613 e lettera prot. 9616 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
 - b) la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV, trasmessa da Snam con lettera prot. 9616, ed allegata al presente provvedimento (Allegato B);
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e al GME;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni